

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3342/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura della categoria di prodotti n. 55 (numero d'ordine 40.0550), originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura della categoria di prodotti n. 55 (numero d'ordine 40.0550), originari del Messico, il massimale è fissato a 57 t; che, alla data del 22 maggio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari del Messico:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0550	55 (tonnellate)	5506 10 00	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura
		5506 20 00	
		5506 30 00	
		5506 90 10	
		5506 90 91	
		5506 90 99	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.